

Iva, il regime di franchigia per le mini-imprese varcherà i confini

Ricca da pag. 5

Da gennaio sarà operativo l'esonero d'imposta transfrontaliero: chi e come ne beneficerà La franchigia Iva per le piccole imprese varcherà i confini

DI FRANCO RICCA

Al via l'esonero Iva transfrontaliero per le mini-imprese: dal 1° gennaio prossimo potranno avvalersi del regime di franchigia anche in un Paese diverso da quello in cui risiedono, nel rispetto dei limiti di fatturato di cui appresso. Con l'inizio del nuovo anno, diventano infatti applicabili le modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE (direttiva Iva) dalla direttiva (Ue) del Consiglio 2020/285 del 18 febbraio 2020, recepite con dlgs n. 180 del 13 novembre 2024. A stretto giro di tempo, quindi, l'Agenzia delle entrate dovrà attivare le procedure operative. In considerazione della tecnica scelta dal legislatore per il recepimento delle nuove disposizioni, compendiate nel Titolo V-ter inserito nel dpr 26 ottobre 1972, n. 633, il regime di franchigia transfrontaliero (in breve, RFT) interessa:

- i soggetti residenti che effettuano operazioni in altri Paesi Ue (regime esterno) e

- le persone fisiche di altri Paesi Ue che effettuano operazioni in Italia (regime interno).

Tale regime si affianca alla franchigia Iva prevista per le operazioni effettuate in Italia da persone fisiche ivi residenti nell'ambito del regime forfettario disciplinato dalle disposizioni della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, del quale condivide le caratteristiche essenziali. Al riguardo, va ricordato che:

- il regime di franchigia implica l'esonero dal pagamento dell'Iva sulle operazioni a valle e il divieto di detrazione dell'Iva "a monte"; tale divieto riguarda anche gli acquisti di beni e servizi effettuati in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono effettuate le operazioni in franchigia, se e nella misura in cui gli acquisti siano inerenti a tali operazioni

- le cessioni di beni trasferiti da un Paese Ue all'altro, effet-

tuate da soggetti che si avvalgono del regime di franchigia nel Paese della cessione, non costituiscono cessioni intracomunitarie.

Le soglie di accesso. Secondo la direttiva Iva, gli Stati membri che hanno istituito la franchigia per le piccole imprese residenti nel proprio territorio, dal 1° gennaio 2025, sono tenuti a concederla anche per le operazioni effettuate "da soggetti passivi stabiliti in un altro stato membro", alla duplice condizione che il soggetto passivo non abbia realizzato

(i) nel Paese Ue di riferimento un volume d'affari annuo superiore alla soglia da questo fissata per l'accesso al regime e

(ii) nell'intera area dell'Ue un volume d'affari annuo superiore a 100.000 euro.

Ai sensi dell'art. 280-bis della direttiva Iva, ai fini del regime in esame si intende:

a) per "volume d'affari annuo nello Stato membro", il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate da un soggetto passivo in detto Stato membro nel corso di un anno civile

b) per "volume d'affari annuo nell'Ue", il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate da un soggetto passivo nel territorio dell'Ue nel corso di un anno civile.

Nell'ambito del RFT, il dlgs n. 180/2024 definisce le soglie in conformità agli importi fissati a livello unionale, assumendo correttamente il parametro del "volume d'affari". Per determinare invece la soglia di 85.000 euro per l'accesso alla franchigia domestica prevista dal regime forfettario, rimane fermo il problematico parametro del "ricavi e compensi" incassati.

Ulteriori requisiti. L'accesso al regime transfrontaliero interno (RFTI) da parte degli operatori di altri Paesi Ue, oltre che

al rispetto di limiti di fatturato (85.000 euro in Italia, 100.000 euro nell'intera area Ue), è subordinato alle altre condizioni previste all'art. 70-quaterdecies, analoghe a quelle previste per l'accesso al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 (si veda la tabella in pagina). Possono quindi avvalersene solo le persone fisiche. L'accesso al regime transfrontaliero esterno (RFTE), invece, secondo quanto previsto dall'art. 70-ottiesdecies, non è sottoposto a particolari condizioni ed è consentito a tutti i soggetti passivi (quindi anche alle società) residenti in Italia che abbiano un fatturato non superiore ai limiti di cui si è detto.

Sono fatte salve, naturalmente, le condizioni eventualmente stabilite dalla normativa del Paese Ue e quelle contemplate, in linea generale, dalla direttiva (per esempio, mancata effettuazione di alcune particolari operazioni).

Il regime del margine sui beni usati. Per effetto dell'istituzione del RFT, si è reso necessario integrare le disposizioni sul regime del margine per le cessioni di beni usati, al fine di ammettervi anche i beni acquistati presso operatori che hanno applicato il regime franchigia nel Paese Ue della cessione; lo stesso vale per il regime delle case d'asta (cfr. le modifiche che l'art. 2 del dlgs n. 180/2024 ha apportato agli artt. 36 e 40-bis del dl 23 febbraio 1995, n. 41).

A proposito del regime del margine, nell'ambito delle nuove disposizioni del titolo V-ter,



l'accesso al RFT non è precluso ai soggetti passivi che, nel Paese in cui sono stabiliti, si avvalgono di altri regimi speciali Iva. Una tale preclusione è invece contemplata ai fini del regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014. Difatti, secondo la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 dell'AE, non possono avvalersi del regime forfettario coloro che effettuano operazioni sottoposte al regime del margine, salvo che rinuncino all'applicazione di tale regime per tutte le operazioni. Secondo la sentenza 29 luglio 2019, C-388/18, della Corte di giustizia, però, ai fini della verifica della soglia d'accesso al regime di franchigia Iva per le piccole imprese, il soggetto che applica il regime del margine deve tenere conto del totale dei corrispettivi conseguiti, al netto dell'imposta, e non soltanto dell'utile delle cessioni; se ne deduce che non sussiste incompatibilità tra il regime del margine sui beni usati e il regime forfettario.

— © Riproduzione riservata — ■

Franchigia Iva per le mini-imprese			
	Regime transfrontaliero (dall'1/1/2025)		Regime forfettario
	Interno	Esterno	Interno
Disposizioni	Artt. da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies, dpr n. 633/1972	Artt. da 70-octiesdecies a art. 70-duovicies, dpr n. 633/1972	Art. 1, commi 54 ss., legge n. 190/2014
Destinatari	Persone fisiche stabilite in altri paesi Ue, per le operazioni effettuate in Italia	Soggetti passivi stabiliti in IT, per le operazioni effettuate in altri paesi Ue	Persone fisiche stabilite in IT (oppure in altri paesi Ue o in paesi collaborativi, se producono in IT almeno il 75% del reddito complessivo), per le operazioni ivi effettuate
Limite di fatturato	V.A. annuo non superiore a 85.000 euro in IT e a 100.000 euro in tutta l'area Ue	V.A. annuo non superiore al limite stabilito dal paese in cui sono effettuate le operazioni e a 100.000 euro in tutta l'area Ue	Incasso di ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro (non rileva l'importo delle operazioni effettuate in altri paesi Ue)
Soggetti esclusi	Soggetti che in IT: <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi • partecipano/controllano soggetti con attività nello stesso settore • proseguono con lo stesso committente attività già svolte in forma di lavoro dipendente e simili • hanno percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione per oltre 30.000 euro nell'anno precedente • hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e rapporti assimilati per oltre 20.000 euro nell'anno precedente 	La norma nazionale non contempla esclusioni. Sono fatte salve: <ul style="list-style-type: none"> • quelle eventualmente previste dal paese Ue di riferimento • quelle previste dall'art. 283 della direttiva (cessioni occasionali di immobili, se rilevanti ai fini Iva; cessioni di mezzi di trasporto nuovi) 	Vedi commi 54 e 57 (applicazione di altri regimi speciali; spese per lavoro dipendente e rapporti assimilati per oltre 20.000 euro nell'anno precedente; esercenti attività di cessione di immobili o di mezzi di trasporto nuovi; titolarità di partecipazioni o di controllo in soggetti con attività nello stesso settore; prosecuzione, con lo stesso committente, di attività già svolta in forma di lavoro dipendente e simili; percezione di redditi da lavoro dipendente e assimilati o da pensione per oltre 30.000 euro nell'anno precedente)